



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

SCHEMA TECNICA N. 2/2011

COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA CASELLA PEC DELLE SOCIETA' SCADENZA DEL 28/11/2011



a cura di Luca Calzolari

Commissione Consultiva Organizzazione dello Studio e informatica

Coordinatore: Gianantonio Poli. Delegato del Consiglio: Elisabetta Migliorati.
Membri: Francesca Bertelli, Luca Calzolari, Claudio Cerutti, Davide Felappi, Filippo Fornari, Stefano Guerrini, Biagio Notario, Aldo Massimo Rossi, Paolo Tebaldini, Carlo Valetti.

Il Decreto Legge 29/11/2008, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009 ha previsto all'art. 16 l'obbligo per tutte le società iscritte al Registro delle Imprese successivamente al 20 novembre 2008 di indicare all'atto dell'iscrizione la loro casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), mentre per le società già iscritte al 20 novembre 2008, ha previsto l'obbligo di comunicare **entro il 28 novembre 2011** la loro casella di Posta Elettronica Certificata (PEC),

La casella di Posta Elettronica Certificata è un domicilio elettronico della società a tutti gli effetti che comparirà nella certificazione della società unitamente ai dati relativi alla sede. e dovrà risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo.

La casella di Posta Elettronica Certificata è assegnata individualmente ad ogni soggetto giuridico, pertanto ogni società dovrà iscriverne al Registro Imprese il proprio indirizzo di PEC. Per attivare una casella PEC un rappresentante della società dovrà rivolgersi ad uno dei Gestori autorizzati che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. I Gestori di PEC sono iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto da DigitPA e consultabile tramite Internet all'indirizzo <http://www.digitpa.gov.it> nella sezione Posta Elettronica Certificata - Elenco gestori.

L'attivazione della casella PEC è un servizio a pagamento il cui costo varia a seconda dei gestori e del livello dei servizi offerti.

Tenuto conto delle esigenze della società, per la scelta di una casella di PEC è importante valutare:

- lo spazio di archiviazione a disposizione,
- la dimensione dei messaggi che possono essere inviati e ricevuti,
- la conservazione delle ricevute di accettazione e di consegna oltre il minimo di 30 mesi
- la possibilità di conservare sostitutivamente i messaggi di PEC ricevuti ed inviati

La casella di Posta Elettronica Certificata è attiva fino al raggiungimento della data di scadenza. In prossimità della scadenza la società dovrà contattare il Gestore del servizio e provvedere al rinnovo del certificato. In caso di rinnovo, anche successivo alla scadenza, non è necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva al Registro Imprese.

Sempre a cura della società, dovrà essere garantito che lo spazio della casella sia disponibile e sufficiente per ricevere messaggi, scaricando in locale la posta o avendo sufficiente spazio a disposizione, ravvisandosi una colpa della società il mancato funzionamento della PEC, perché non mantenuta attiva o non messa nelle condizioni di funzionare

Per adempiere alla citata normativa, non è sufficiente attivare e tenere mantenuta una casella di PEC, ma è necessario che la società provveda alle formalità di pubblicità legale presentando una domanda di iscrizione di notizia REA al Registro imprese. Il mancato adempimento a tale prescrizione entro il 28 novembre 2011 prevede la sanzione da un minimo di € 412,00 per ogni amministratore in carica.

Le iscrizioni e le variazioni della PEC al Registro imprese sono esenti da bolli, diritti e tariffe e devono essere inviate mediante "ComUnica" direttamente o tramite un intermediario abilitato.

La domanda deve essere sottoscritta, con firma digitale, da un amministratore in carica o, in alternativa, da un procuratore munito di "procura speciale" o da un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che, ai sensi dell' art. 1 del D.Lgs. 139/05, ha la facoltà di firmare, trasmettere e autenticare, con la propria firma digitale, domande, atti e documenti allegati da inviare al Registro imprese per conto di soggetti privati, utilizzando il "certificato di ruolo" professionale.

NOTE RIASSUNTIVE

Sono tenute ad iscrivere la PEC al Registro delle imprese entro il 28 novembre 2011

Le società di persone e di capitali comprese, le società cooperative ed i consorzi costituiti in forma di società.

Sono escluse dall'obbligo di iscrizione della PEC al Registro delle imprese

Le Imprese individuali, tutte le imprese che non sono costituite in forma societaria, gli Enti e le Fondazioni, soggetti per i quali l'iscrizione della PEC resta facoltativo.

Per iscrivere o modificare l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata

di una società deve essere utilizzato il canale telematico "ComUnica". La Pratica è costituita da un modello di variazione. S2, compilato al riquadro 5 dove si indicherà l'indirizzo di PEC con codice atto A99, codice forma atto C, data dell'atto la data di invio. Deve essere anche compilato un riquadro note dove specificare che trattasi della comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata. In fase di invio poi si dovrà indicare manualmente l'importo pari a zero di diritti e che la pratica è esente da bollo.

Che cosa è la PEC

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è


- un sistema di posta elettronica
- regolata da un'apposita normativa
- rilasciata da un gestore autorizzato

che consente di scambiare messaggi (e documenti allegati) con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della Raccomandata con Ricevuta di ritorno.

La PEC garantisce inoltre la certezza dell'invio, della consegna, dell'immodificabilità del contenuto e della riservatezza del messaggio, oltreché dell'identificazione certa della casella mittente.

La trasmissione viene considerata di Posta Certificata solo se entrambi gli interlocutori dispongono di caselle PEC, facenti capo a gestori autorizzati anche diversi.

In caso contrario il sistema potrà fornire solo una parte delle funzionalità previste, anche in relazione a chi, tra mittente e destinatario, è il possessore della casella PEC (ad esempio potrebbe non esserci la ricevuta di avvenuta consegna).



RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legge 29/11/2008, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009

Art.16 Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese *o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.* Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata *o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6* entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. *Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.*

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata *o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6* per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti *di cui ai commi 6, 7 e 8* del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata *o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6*, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata *o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6*, nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti *ai sensi* del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Art.48 Posta elettronica certificata.

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA .

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1 , equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 .

Art.49 Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario